

Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell'Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

► **B**                      **REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2015/2205 DELLA COMMISSIONE**

**del 6 agosto 2015**

**che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sull'obbligo di compensazione**

**(Testo rilevante ai fini del SEE)**

**(GU L 314 dell'1.12.2015, pag. 13)**

Modificato da:

		Gazzetta ufficiale		
		n.	pag.	data
► <b><u>M1</u></b>	Regolamento delegato (UE) 2017/751 della Commissione del 16 marzo 2017	L 113	15	29.4.2017
► <b><u>M2</u></b>	Regolamento delegato (UE) 2019/667 della Commissione del 19 dicembre 2018	L 113	1	29.4.2019
► <b><u>M3</u></b>	Regolamento delegato (UE) 2020/447 della Commissione del 16 dicembre 2019	L 94	5	27.3.2020
► <b><u>M4</u></b>	Regolamento delegato (UE) 2021/237 della Commissione del 21 dicembre 2020	L 56	6	17.2.2021
► <b><u>M5</u></b>	Regolamento delegato (UE) 2022/750 della Commissione dell'8 febbraio 2022	L 138	6	17.5.2022
► <b><u>M6</u></b>	Regolamento delegato (UE) 2023/315 della Commissione del 25 ottobre 2022	L 43	4	13.2.2023
► <b><u>M7</u></b>	Regolamento delegato (UE) 2024/363 della Commissione dell'11 ottobre 2023	L 363	1	22.1.2024

**▼B****REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2015/2205 DELLA  
COMMISSIONE****del 6 agosto 2015****che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo  
e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di  
regolamentazione sull'obbligo di compensazione****(Testo rilevante ai fini del SEE)***Articolo 1***Categorie di derivati OTC soggette all'obbligo di compensazione**

1. Le categorie di derivati over-the-counter (OTC) di cui all'allegato sono soggette all'obbligo di compensazione.

**▼M3****▼B***Articolo 2*

1. Ai fini dell'applicazione degli articoli 3 e 4, le controparti soggette all'obbligo di compensazione sono suddivise nelle seguenti categorie:

- a) categoria 1, comprendente le controparti che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono partecipanti diretti ai sensi dell'articolo 2, punto 14, del regolamento (UE) n. 648/2012, per almeno una delle categorie di derivati OTC di cui all'allegato del presente regolamento, di almeno una delle CCP autorizzate o riconosciute prima di tale data come abilitate a compensare almeno una di tali categorie;
- b) categoria 2, comprendente le controparti non appartenenti alla categoria 1 che appartengono a un gruppo la cui media a fine mese aggregata dell'importo nozionale lordo in circolazione di derivati non compensati a livello centrale per gennaio, febbraio e marzo 2016 è superiore a 8 miliardi di EUR e che sono:
  - i) controparti finanziarie; o
  - ii) fondi di investimento alternativi ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(1)</sup> che sono controparti non finanziarie;
- c) categoria 3, comprendente le controparti non appartenenti alla categoria 1 o alla categoria 2 che sono:
  - i) controparti finanziarie; o
  - ii) fondi di investimento alternativi ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2011/61/UE che sono controparti non finanziarie;

<sup>(1)</sup> Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010 (GU L 174 dell'1.7.2011, pag. 1).

**▼B**

d) categoria 4, comprendente le controparti non finanziarie non appartenenti alla categoria 1, alla categoria 2 o alla categoria 3.

2. Ai fini del calcolo della media a fine mese aggregata dell'importo nozionale lordo in circolazione del gruppo, di cui al paragrafo 1, lettera b), sono inclusi tutti i derivati del gruppo non compensati a livello centrale, compresi i forward su tassi di cambio, gli swap e gli swap su valute.

3. Se le controparti sono fondi di investimento alternativi ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2011/61/UE o organismi di investimento collettivo in valori mobiliari ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(1)</sup>, la soglia di 8 miliardi di EUR di cui al paragrafo 1, lettera b), del presente articolo si applica individualmente a livello di fondo.

*Articolo 3***Date di decorrenza dell'obbligo di compensazione**

1. In caso di contratti appartenenti a una categoria di derivati OTC di cui all'allegato, l'obbligo di compensazione decorre dal:

- a) 21 giugno 2016 per le controparti appartenenti alla categoria 1;
- b) 21 dicembre 2016 per le controparti appartenenti alla categoria 2;

**▼M1**

- c) 21 giugno 2019 per le controparti appartenenti alla categoria 3;

**▼B**

- d) 21 dicembre 2018 per le controparti appartenenti alla categoria 4.

Quando un contratto è concluso tra due controparti appartenenti a categorie diverse di controparti, la data di decorrenza dell'obbligo di compensazione per tale contratto è la data più lontana.

**▼M5**

1 *bis*. In deroga al paragrafo 1, in caso di contratti appartenenti a una categoria di derivati OTC di cui all'allegato, tabella 4, righe D.4.1, D.4.2, l'obbligo di compensazione decorre dal 18 maggio 2022.

1 *ter*. In deroga al paragrafo 1, in caso di contratti appartenenti a una categoria di derivati OTC di cui all'allegato, tabella 4, riga D.4.3, l'obbligo di compensazione decorre dal 18 agosto 2022.

**▼M7**

1 *quater*. In deroga al paragrafo 1, ed esclusi i contratti di cui al paragrafo 1 *ter*, in caso di contratti appartenenti a una categoria di derivati OTC di cui all'allegato, tabella 4, righe E.4.1 ed E.4.2, l'obbligo di compensazione decorre dal 11 febbraio 2024.

<sup>(1)</sup> Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (GU L 302 del 17.11.2009, pag. 32).

**▼ M5**

2. In deroga ai paragrafi 1, 1 bis e 1 ter, in caso di contratti appartenenti a una categoria di derivati OTC di cui all'allegato e conclusi tra controparti appartenenti allo stesso gruppo, una delle quali è stabilita in un paese terzo e l'altra nell'Unione, l'obbligo di compensazione decorre dal:

**▼ M6**

(a) 30 giugno 2025, nel caso in cui non sia stata adottata una decisione di equivalenza a norma dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012, ai fini dell'articolo 4 dello stesso regolamento, riguardante i contratti derivati OTC di cui all'allegato del presente regolamento nei confronti del paese terzo in questione;

**▼ M5**

(b) la data più lontana tra le seguenti nel caso in cui sia stata adottata una decisione di equivalenza a norma dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012, ai fini dell'articolo 4 dello stesso regolamento, riguardante i contratti derivati OTC di cui all'allegato del presente regolamento nei confronti del paese terzo in questione:

i) 60 giorni dopo la data di entrata in vigore della decisione di equivalenza adottata a norma dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012, ai fini dell'articolo 4 dello stesso regolamento, riguardante i contratti derivati OTC di cui all'allegato del presente regolamento nei confronti del paese terzo in questione;

ii) la data di decorrenza dell'obbligo di compensazione a norma del paragrafo 1.

**▼ B**

Detta deroga si applica solo se le controparti soddisfano le seguenti condizioni:

a) la controparte stabilita in un paese terzo è una controparte finanziaria o una controparte non finanziaria;

b) la controparte stabilita nell'Unione è:

i) una controparte finanziaria, una controparte non finanziaria, una società di partecipazione finanziaria, un ente finanziario o un'impresa di servizi ausiliari cui si applicano opportuni requisiti prudenziali e la controparte di cui alla lettera a) è una controparte finanziaria; o

ii) una controparte finanziaria o una controparte non finanziaria e la controparte di cui alla lettera a) è una controparte non finanziaria;

c) entrambe le controparti sono incluse integralmente nello stesso consolidamento a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 648/2012;

d) entrambe le controparti sono soggette ad adeguate procedure centralizzate per la valutazione, la misurazione e il controllo dei rischi;

**▼ B**

- e) la controparte stabilita nell'Unione ha comunicato per iscritto all'autorità competente che le condizioni di cui alle lettere a), b), c) e d) sono soddisfatte e, entro 30 giorni di calendario dal ricevimento della comunicazione, l'autorità competente ha confermato che tali condizioni sono soddisfatte.

**▼ M5**

3. In deroga ai paragrafi 1, 1 bis, 1 ter e 2, in caso di contratti appartenenti a una categoria di derivati OTC di cui all'allegato, l'obbligo di compensazione decorre dal 18 febbraio 2022 se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- (a) l'obbligo di compensazione non si è attivato entro il 18 febbraio 2021;
- (b) i contratti sono novati al solo scopo di sostituire la controparte stabilita nel Regno Unito con una controparte stabilita in uno Stato membro.

**▼ M4****▼ B**

---

*Articolo 5***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri

▼ **M5***ALLEGATO***Categorie di derivati OTC su tassi d'interesse soggette all'obbligo di compensazione***Tabella 1***Categorie di swap di base**

id	Tipo	Indice di riferimento	Valuta di regolamento	Scadenza	Tipo di valuta di regolamento	Facoltatività	Tipo nozionale
A.1.1	Base	EURIBOR	EUR	28D-50Y	Valuta unica	No	Costante o variabile

*Tabella 2***Categorie di Fixed-To-Float interest rate swap**

id	Tipo	Indice di riferimento	Valuta di regolamento	Scadenza	Tipo di valuta di regolamento	Facoltatività	Tipo nozionale
A.2.1	Fixed-to-Float	EURIBOR	EUR	28D-50Y	Valuta unica	No	Costante o variabile

*Tabella 3***Categorie di forward rate agreement**

id	Tipo	Indice di riferimento	Valuta di regolamento	Scadenza	Tipo di valuta di regolamento	Facoltatività	Tipo nozionale
A.3.1	FRA	EURIBOR	EUR	3D-3Y	Valuta unica	No	Costante o variabile

*Tabella 4***Categorie di overnight index swap**

id	Tipo	Indice di riferimento	Valuta di regolamento	Scadenza	Tipo di valuta di regolamento	Facoltatività	Tipo nozionale
A.4.2	OIS	FedFunds	USD	7D-3Y	Valuta unica	No	Costante o variabile
D.4.1	OIS	€STR	EUR	7D-3Y	Valuta unica	No	Costante o variabile
D.4.2	OIS	SONIA	GBP	7D-50Y	Valuta unica	No	Costante o variabile
E.4.1	OIS	SOFR	USD	7D-50Y	Valuta unica	No	Costante o variabile
E.4.2	OIS	TONA	JPY	7D-30Y	Valuta unica	No	Costante o variabile

▼ **M7**